

**Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana,
Decisione n. 265 del 3 marzo 2010, Rel. De Lipsis, Rel. Salvia.
Ministero dell'interno – O.H.L..**

Sul ricorso in appello n. 776/07 proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;

contro

O. H. L. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. II) - n. 24/07 del 5 gennaio 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Filippo Salvia;

Udito alla pubblica udienza del 9 luglio 2009 l'avv. dello Stato Tutino per il ministero appellante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra O. H. L. contro il provvedimento del Questore di Ragusa che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dalla medesima.

La sentenza è stata impugnata dall'Amministrazione.

Quest'ultima contesta la fondatezza della pretesa fatta valere dalla ricorrente, evidenziando, in particolare, che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non era stata presentata tempestivamente e che il consorte (di cittadinanza italiana) della signora O. H. L. aveva presentato ricorso per separazione giudiziale.

Le censure dell'Amministrazione sono prive di pregio.

Questo Consiglio ritiene che l'impianto complessivo della sentenza di primo grado resista alle critiche dell'appellante, apparendo anzitutto convincente la tesi della natura non perentoria del termine di che trattasi e non ritenendo decisivo che un processo di separazione in corso sia - ex se - ostativo alla possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto l'appello va rigettato.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluenza ed irrilevante ai fini della presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Nulla per le spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 luglio 2009, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale.